

CAMERA DEI DEPUTATI N. 679

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IMPOSIMATO, DE SIMONE, NARDONE, RONZANI

Abolizione della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno

Presentata il 12 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGI! — Negli ultimi anni, numerosi esponenti del crimine organizzato di stampo mafioso e camorristico sono stati inviati incautamente in luoghi di soggiorno obbligato del Mezzogiorno e in altre regioni d'Italia, spesso in centri non lontani dai luoghi di origine dei soggiornanti. A causa della presenza di tali pericolosi criminali, dotati di notevoli mezzi finanziari e quindi di una grande capacità di corruzione ed intimidazione degli amministratori dei luoghi di soggiorno, alcuni paesi tradizionalmente immuni dal fenomeno mafioso hanno conosciuto una drammatica esplosione di gravi delitti contro la persona, del traffico e del consumo della droga, delle estorsioni, degli omicidi, e, in definitiva, una grave minaccia all'ordine pubblico democratico. Il risultato del continuo ricorso al soggiorno obbligato è stato nettamente negativo poiché lo Stato non ha raggiunto l'obiettivo di isolare i criminali dall'am-

biente di origine a causa dei veloci mezzi di comunicazione a disposizione degli interessati. Anzi si è consentito e si consente ai soggiornanti obbligati di stabilire nuove basi operative in località carenti di efficaci controlli di polizia. D'altra parte la scelta, da parte del Ministero dell'interno, di alcuni centri urbani, tranquilli e laboriosi, oltre a determinare le legittime proteste dei consigli comunali e delle comunità locali, rischia di risolversi in un danno per l'economia delle cittadine a causa della fuga degli imprenditori e dei turisti che preferiscono allontanarsi dai luoghi scelti per il soggiorno obbligato.

Inoltre risulta che dei camorristi e mafiosi sottoposti alla misura del soggiorno obbligato, solo una esigua minoranza è presente nei luoghi assegnati, poiché gli altri si sottraggono alla misura di prevenzione o si rendono responsabili di gravissimi delitti, coinvolgendo anche esponenti della criminalità locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere applicate esclusivamente le misure di prevenzione del foglio di via obbligatorio e della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

2. Sono abrogate le disposizioni relative alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune.